



Dec. di Medaglia d'Oro al V.M.

## PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF Settore Ambiente - Energia

DETERMINAZIONE n. 3123 DEL 10/09/2011

OGGETTO: **ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 - ADOZIONE MODULISTICA.**

Allegati n. 8

**Determina senza Impegno**

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.

*Determina n° 3123 del 10/09/2011*

*Oggetto: ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.*

RICHIAMATI l'art. 4 comma 3 del D.Lgs 165/2001, l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

## **LA DIRIGENTE**

### **del Settore Ambiente - Energia**

VISTO il Codice dell'Ambiente D.Lgs. 152/2006 e in particolare la Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera".

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006:

- Per specifiche categorie di stabilimenti individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;
- I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271;
- L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate;
- Per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269;
- I gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

RILEVATO che ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

- Almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione il gestore degli stabilimenti, presenta all'autorità competente una domanda di adesione all'autorizzazione generale corredata dai documenti ivi prescritti;
- Tale procedura si applica anche nel caso in cui il gestore intenda effettuare una modifica dello stabilimento. Resta fermo l'obbligo di sottoporre lo stabilimento all'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifiche per effetto delle quali lo stabilimento non sia più conforme alle previsioni dell'autorizzazione generale;
- L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento. Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo il gestore presenta una domanda di adesione all'autorizzazione generale vigente.
- L'autorità competente procede almeno ogni dieci anni al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate;
- Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del Decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione nei sei mesi che seguono al rinnovo durante i quali l'esercizio può essere continuato. In caso di mancata presentazione della domanda di adesione nei termini previsti lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

*Determina n° 3123 del 10/09/2011*

**Oggetto: ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.**

VISTA la L.R. n° 9 del 11/02/2010 “Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente” e in particolare l’art. 3 che individua per le Province la competenza per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

VISTE le seguenti tipologie di autorizzazioni in via generale redatte ai sensi della normativa in vigore prima del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni in atmosfera:

- Delibera Giunta Regionale 6855/1992 – Autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico. Attività di autocarrozzeria;
- Delibera Giunta Regionale 8807/1993 – Autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico. Attività di laboratori orafi.
- Delibera Consiglio Provinciale 30/1998 – Autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico. Lavorazione del legno;
- Delibera Consiglio Provinciale 31/1998 – Autorizzazione in via generale per attività a ridotto inquinamento atmosferico. Verniciatura del legno.
- Delibera Consiglio Provinciale 13/2005 – Autorizzazione per emissioni in atmosfera di impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e pellami (escluse pellicce) e pulitintolavanderie a ciclo chiuso, prevista dall’art. 9 del DM 16/01/04 n. 44 di recepimento Dir. 99/13/CE sui C.O.V.

RILEVATO che risulta necessario procedere all’aggiornamento ai sensi dell’attuale normativa dei contenuti e della modulistica relative alle cinque tipologie di autorizzazioni generali sopra richiamate.

VISTO lo schema di “Domanda di adesione all’autorizzazione di carattere generale” con i relativi allegati, approvato con decisione del Comitato regionale di coordinamento di cui all’art. 4 della L.R. 9/2010 nella seduta del 04/04/2011, trasmesso dalla Regione Toscana con proprio protocollo 700-GRT-99008-9.30-70 del 18.04.2011 e acquisito con ns. prot. 13071/2011, depositato agli atti.

RICHIAMATA l’informativa di Giunta Provinciale n. 89 del 06/07/2011 di presa d’atto della necessità di adempiere ai disposti dell’art. 272 del D.Lgs. 152/2006

#### DETERMINA

**1) Di aggiornare** ai sensi e per gli effetti dell’art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 l’autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all’art. 272 comma 2 di seguito elencati:

- *Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.*

- *Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.*

Determina n° 3123 del 10/09/2011

Oggetto: **ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.**

- *Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.*

- *Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.*

- *Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.*

**alle condizioni e con le prescrizioni** di cui agli Allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici dell'Allegato G al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO 1 - Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.

ALLEGATO 12 - Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti.

ALLEGATO 5 - Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.

ALLEGATO 6 - Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g.

ALLEGATO 32 - Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami (escluse le pellicce) e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso.

**2) Di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006, schemi e contenuti per l'autorizzazione generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 di seguito elencati:

- Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.
- Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.
- Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.
- Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.
- Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.
- Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.
- Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.
- Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.
- Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.
- Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime

Determina n° 3123 del 10/09/2011

Oggetto: *ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.*

non superiori a 200 kg/g.

- Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.
- Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.
- Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.
- Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.
- Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.
- Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.
- Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.
- Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.
- Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.
- Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.
- Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.

**alle condizioni e con le prescrizioni** di cui agli Allegati A e B e ai seguenti allegati tecnici dell'Allegato G al presente atto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale:

ALLEGATO 2 - Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg.

ALLEGATO 3 - Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg.

ALLEGATO 4 - Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.

ALLEGATO 7 - Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/ g.

ALLEGATO 8 - Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 9 - Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g.

ALLEGATO 10 - Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.

ALLEGATO 11 - Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g.

*Determina n° 3123 del 10/09/2011*

*Oggetto: ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.*

ALLEGATO 13 - Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/ g.

ALLEGATO 14 - Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g.

ALLEGATO 15 - Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g.

ALLEGATO 16 - Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/ g.

ALLEGATO 17 - Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g.

ALLEGATO 18 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 19 - Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 20 - Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 21 - Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g.

ALLEGATO 22 - Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g.

ALLEGATO 23 - Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g.

ALLEGATO 24 - Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/ g.

ALLEGATO 25 - Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg.

ALLEGATO 26 - Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg.

ALLEGATO 27 - Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg.

ALLEGATO 28 - Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg.

ALLEGATO 29 - Saldatura di oggetti e superfici metalliche.

ALLEGATO 30 - Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg.

ALLEGATO 31 - Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW.

**3) Di approvare** quali parti integranti e sostanziali del presente atto i seguenti allegati:

MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE.

ALLEGATO A – Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività;

ALLEGATO B – Adempimenti comuni per la verifica e il controllo delle emissioni;

ALLEGATO C – Modifica dello stabilimento;

ALLEGATO D – Registro della contabilità delle materie prime impiegate;

Determina n° 3123 del 10/09/2011

Oggetto: **ESERCIZIO COMPETENZE L.R. TOSCANA 9/2010. AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DI IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. 152/2006 – ADOZIONE MODULISTICA.**

ALLEGATO E – Registro di manutenzione degli impianti di abbattimento;

ALLEGATO F – Quadro riassuntivo delle emissioni;

ALLEGATO G – Allegati tecnici per le varie attività;

ALLEGATO H – Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili.

**4) Di dare atto** che la modulistica per le autorizzazioni generali potrà essere successivamente integrata a seguito dell'individuazione di nuove fattispecie di impianti e attività in deroga ai sensi dell'art.272 del D.Lgs.152/06.

**5) Di precisare** che le autorizzazioni di cui al precedente punto 1), entro sei mesi dalla data di esecutività del presente atto, dovranno essere adeguate con la presentazione di nuova istanza utilizzando la modulistica che qui si approva. Gli stabilimenti potranno continuare la loro attività, fermo restando che nel caso di non rispetto dei termini sopra indicati (sei mesi) per l'adeguamento dell'autorizzazione, saranno considerati come stabilimenti che esercitano l'attività in assenza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e di conseguenza soggetti a quanto previsto dagli articoli 278 e 279 del D.Lgs. 152/2006.

**6) Di dare atto** che per gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti o attività a cui l'autorizzazione generale non si riferisce il gestore deve presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

**7) Di dare atto** che i gestori degli stabilimenti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

**8) Di dare atto** che ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 le autorizzazioni generali hanno durata di dieci anni decorrenti dalla data di adesione.

**9) Di dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto per le autorizzazioni generali comporterà l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 278 del D.Lgs. 152/2006.

Massa, 10/09/2011

La Dirigente del Settore  
Maria Teresa Zattera

**MODELLO DI DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE**

AL SUAP DEL COMUNE DI \_\_\_\_\_

**1 originale in bollo + 4 copie per la successiva trasmissione a:**

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

ARPAT DI MASSA-CARRARA

USL1 DI MASSA-CARRARA (ISP e PISLL)

**Oggetto: DOMANDA DI ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152

**ATTIVITA'** \_\_\_\_\_

**RIFERIMENTO ALLEGATO/I TECNICO/I n.** \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ C.A.P. \_\_\_\_\_

in qualità di legale rappresentante/titolare della Ditta/Società \_\_\_\_\_

con sede legale in Comune di \_\_\_\_\_ Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

n. tel. (sede legale) \_\_\_\_\_ n. fax (sede legale) \_\_\_\_\_

titolare/gestore della attività \_\_\_\_\_

**con sede produttiva nel Comune di \_\_\_\_\_** Provincia di \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

n. tel. (sede produttiva) \_\_\_\_\_ n. fax (sede produttiva) \_\_\_\_\_

e-mail \_\_\_\_\_ http:// \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_ o partita I.V.A. \_\_\_\_\_

numero di addetti \_\_\_\_\_

referente interno all'azienda \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_

eventuale altro referente (consulente) \_\_\_\_\_ n. tel. \_\_\_\_\_



**CHIEDE**  
**DI ADERIRE ALL'AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE**

per la seguente fattispecie:

- impianti autorizzati in forma tacita o espressa, ai sensi del D.P.R. 203/1988**  
autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_
- impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006**  
autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_
- nuovo stabilimento**
- trasferimento di stabilimento**  
dal Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
al Comune di \_\_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
CAP \_\_\_\_\_
- modifica di stabilimento come definita dall'art. 268 comma m) del D.Lgs. 152/06**
- rinnovo di precedente autorizzazione di carattere generale**

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, previste dall'art. 496 c.p. e richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000, per le dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto

**DICHIARA**

1. che l'attività in oggetto è inclusa tra quelle specificate dall'art 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006;
2. che le attività svolte non superano i parametri soglia di produzione, consumo o altro indicati nella PARTE II dell' Allegato IV alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006 (le soglie si riferiscono all'insieme delle attività esercitate nello stesso luogo, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali);
3. che le attività in cui vengono usati solventi non ricadono nel campo di applicazione dell'art. 275 del D. Lgs. n. 152/2006;
4. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. a), non sono presenti nelle emissioni sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla PARTE II dell'allegato I alla PARTE V del D.Lgs. 152/2006;

5. che, ai sensi dell'art. 272, comma 4 lett. b), non sono utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 52/97 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro contenuto di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61;
6. di rispettare i disposti del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
7. di rispettare le Prescrizioni e indicazioni generali riportate nell'ALLEGATO A del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
8. di rispettare quanto riportato nel/negli Allegato/i Tecnici n. \_\_\_\_\_;
9. di rispettare quanto indicato nella parte "Adempimenti comuni per la verifica ed il controllo delle emissioni" di cui all'ALLEGATO B del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;
10. che il quadro riassuntivo delle emissioni derivanti dall'attività corrisponde a quello allegato alla presente dichiarazione redatto secondo l'ALLEGATO F del presente atto di adozione delle autorizzazioni a carattere generale;

data \_\_\_\_\_

In Fede  
il Legale Rappresentante  
(timbro della ditta e firma)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personale), i dati personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall'art.7 del Codice medesimo.

**Prescrizioni e indicazioni generali per tutte le attività**

1) La classificazione delle Sostanze Chimiche citate negli allegati del presente atto è riferita a quella riportata nell'Allegato H del presente documento.

2) I camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera, con orientamento verticale, priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. In ogni caso la sezione di sbocco deve avere un'altezza minima non inferiore al colmo del tetto dell'edificio da cui fuoriesce il camino.

3) Le emissioni derivanti da apparecchiature, apparati o macchine devono essere captate nel punto più prossimo al luogo ove si generano, al fine di ottenere nel rispetto delle norme di sicurezza, flussi gassosi caratterizzati da limitata portata ed elevata concentrazione, tali da agevolare l'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti.

Non sono ammissibili di norma emissioni di impianti e/o lavorazioni in ambiente confinato e successiva immissione in atmosfera mediante aperture di ricambio dell'aria quali ventole a parete, torrioni o cupolini di areazione, porte e finestre.

4) Alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione generale l'interessato è tenuto ad allegare:

- una planimetria generale dell'impianto in scala non superiore a 1:500 nella quale sia individuata l'area occupata dall'attività produttiva e di servizio con indicati i punti di emissione;
- stralcio della mappa topografica 1:2000 nella quale siano evidenziati, oltre allo stabilimento gli edifici circostanti, nel raggio di 100 m, con altezza più elevata dello stesso.
- un quadro riassuntivo delle emissioni redatto secondo il modello dell'ALLEGATO F

5) In ogni caso sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria, per accertate criticità, ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

6) Nel caso in cui l'azienda intenda apportare modifiche all'apparato produttivo dovrà essere rispettato quanto indicato nell'ALLEGATO C.

7) L'autorizzazione generale si applica a chi vi ha aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai dieci anni successivi all'adesione. Non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento.

8) L'installazione dello stabilimento potrà avvenire non prima di 45 giorni dalla presentazione ufficiale della domanda di adesione.

**Adempimenti comuni per il controllo per la verifica ed il controllo delle emissioni**

- 1) Almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dello stabilimento, la Ditta dovrà darne comunicazione scritta alla Provincia, al Comune sede dello stabilimento ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.;
- 2) entro il termine massimo di 60 giorni, successivi alla messa in esercizio, dovrà essere effettuata la messa a regime dello stabilimento procedendo ad un periodo di marcia controllata non inferiore a dieci giorni nel quale svolgere i campionamenti da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo punto 3). La Ditta dovrà segnalare al Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T. territorialmente competente, con un preavviso di almeno 7 giorni, le date in cui intende effettuare tali autocontrolli, al fine di consentire l'eventuale presenza dei tecnici del Servizio. La messa a regime ed il conseguente periodo di marcia controllata dovrà essere effettuata per gli impianti nuovi, i trasferimenti e le modifiche;
- 3) per ogni rilevamento, o autocontrollo, dovranno essere effettuati almeno tre campionamenti sui condotti di emissione secondo i metodi di campionamento ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006; metodi diversi di campionamento ed analisi che la Ditta intendesse adottare dovranno essere preventivamente proposti e concordati con il locale Dipartimento Provinciale A.R.P.A.T.;
- 4) entro 120 giorni dalla data di adesione all'autorizzazione in via generale l'impresa comunica alla Provincia i risultati delle analisi condotte ai camini nella fase di messa a regime;
- 5) I condotti che convogliano gli effluenti contenenti sostanze inquinanti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti (camini), devono essere provvisti di idonee prese per le misure e i campionamenti situate nei punti scelti secondo i criteri imposti dalle specifiche norme tecniche UNI di riferimento. Tali norme, nel caso di correnti aeriformi contenenti materiale particellare in sospensione, prevedono che il punto di prelievo sia individuato in modo tale da rispettare le condizioni di isocinetismo, al fine di garantire velocità all'ingresso della sonda di prelievo comparabile a quella del gas in quel tratto del condotto. Nel caso di correnti aeriformi contenenti gas o vapori, è sufficiente che il punto di prelievo sia individuato in un tratto della sezione del camino nella quale sussistano condizioni di omogeneità del flusso.
- 6) i punti di prelievo ai camini devono essere resi permanentemente accessibili agli organi di controllo e le strutture di accesso (scale, parapetti, etc.) dovranno rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 7) i prelievi dei campioni al camino e/o in altre idonee posizioni adatte a caratterizzare le emissioni, dovranno essere effettuati nelle condizioni di funzionamento più gravose degli impianti produttivi ad essi collegati.
- 8) in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'azienda deve cessare immediatamente l'attività e la deve riprendere solo a guasto riparato. L'accaduto deve essere immediatamente riportato nel registro di manutenzione degli

impianti di abbattimento. La Provincia deve essere informata entro le otto ore lavorative successive al guasto

- 9) fatta eccezione per i casi specificatamente indicati negli allegati tecnici, il titolare dell'impresa dovrà verificare il rispetto dei valori-limite delle proprie emissioni, secondo la periodicità indicata, tramite l'effettuazione di apposite analisi sulle emissioni. Relativamente ai metodi di campionamento e analisi degli inquinanti emessi si applica quanto previsto dal comma 17 dell'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 ed il rispetto dei valori limite di emissione deve essere valutato conformemente a quanto riportato al punto 2.3 allegato VI alla parte V del D.Lgs. n.152/06.
- 10) i campionamenti dovranno essere eseguiti a partire dall'anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'adesione all'autorizzazione generale, assumendo come data di riferimento quella di ricevimento da parte della Provincia della dichiarazione. Almeno quindici giorni prima della data di effettuazione dei prelievi deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.T. competente per territorio il quale potrà presenziare ai prelievi. I certificati di campionamento ed analisi redatti secondo i fac-simili di cui all'allegato 4 della D.G.R. n. 4356 del 17.5.1991, dovranno essere conservati presso l'impresa e resi disponibili per l'ente di controllo.
- 11) per le attività per le quali non è prevista l'esecuzione delle analisi sulle emissioni i valori limite si intendono rispettati in base ai dati di consumo delle materie prime utilizzate o altro parametro indicato negli allegati tecnici. Tali dati dovranno essere annotati in un apposito registro, vidimato dalla Provincia e redatto secondo quanto indicato negli stessi allegati.
- 12) per tutte le attività deve essere garantito un adeguato programma di manutenzione degli impianti di abbattimento, ove previsti, e deve essere redatto un apposito registro, secondo il modello riportato nell'ALLEGATO E, nel quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il registro deve essere conservato in azienda e messo a disposizione delle autorità preposte al controllo. Nel registro, indipendentemente dalle indicazioni di manutenzione fornite dal costruttore, devono essere annotati almeno una volta all'anno gli esiti della verifica dello stato di manutenzione degli impianti di abbattimento condotta da parte di personale qualificato al compimento dell'intervento.

**ALLEGATI TECNICI PER LE VARIE ATTIVITA'**

## ELENCO ALLEGATI TECNICI

- ALLEGATO 1** IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.
- ALLEGATO 2** IMPIANTI DI TIPOGRAFIA, LITOGRAFIA, SERIGRAFIA, CON UTILIZZO DI PRODOTTI PER LA STAMPA (INCHIOSTRI, VERNICI E SIMILARI) GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 30 kg/giorno.
- ALLEGATO 3** IMPIANTI DI PRODUZIONE DI PRODOTTI IN VETRORESINE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI RESINA PRONTA ALL'USO NON SUPERIORE A 200 kg/giorno.
- ALLEGATO 4** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E PRODOTTI DELLE MATERIE PLASTICHE CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 500 kg/giorno
- ALLEGATO 5** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MOBILI, OGGETTI, IMBALLAGGI, PRODOTTI SEMIFINITI IN MATERIALE A BASE DI LEGNO CON UTILIZZO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORE A 2000 kg/giorno.
- ALLEGATO 6** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE NON SUPERIORE A 15 tonnellate/anno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)
- ALLEGATO 7** IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)
- ALLEGATO 8** IMPIANTI PER PANIFICAZIONE, PASTICCERIA E AFFINI CON CONSUMO DI FARINA NON SUPERIORE A 1500 kg/giorno
- ALLEGATO 9** IMPIANTI PER LA TORREFAZIONE DI CAFFE' ED ALTRI PRODOTTI TOSTATI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 450 kg/g
- ALLEGATO 10** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MASTICI, PITTURE, VERNICI, CERE, INCHIOSTRI E AFFINI CON PRODUZIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 500 kg/ora
- ALLEGATO 11** IMPIANTI PER LO SGRASSAGGIO SUPERFICIALE DEI METALLI CON CONSUMO DI SOLVENTI NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 12** LABORATORI ORAFI CON FUSIONE DI METALLI CON MENO DI VENTICINQUE ADDETTI
- ALLEGATO 13** IMPIANTI PER ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA, FOSFATAZIONE DI SUPERFICI METALLICHE CON CONSUMO DI PRODOTTI CHIMICI NON SUPERIORE A 10 KG/GIORNO
- ALLEGATO 14** IMPIANTI CHE UTILIZZANO MASTICI E COLLE CON CONSUMO COMPLESSIVO DI SOSTANZE COLLANTI NON SUPERIORE A 100 kg/giorno
- ALLEGATO 15** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI SAPONE E DETERGENTI SINTETICI, PRODOTTI PER L'IGIENE E LA PROFUMERIA CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 200 kg/giorno

- ALLEGATO 16** IMPIANTI PER LA TEMPRA DI METALLI CON CONSUMO DI OLIO NON SUPERIORE A 10 kg/giorno
- ALLEGATO 17** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OGGETTI ARTISTICI IN CERAMICA, TERRACOTTA O VETRO IN FORNI IN MUFFOLA DISCONTINUA CON UTILIZZO NEL CICLO PRODUTTIVO DI SMALTI, COLORI E AFFINI NON SUPERIORE A 50 kg/giorno
- ALLEGATO 18** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI FRUTTA, ORTAGGI, FUNGHI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 19** IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI CARNE CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 20** IMPIANTI DI MOLITURA CEREALI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 21** IMPIANTI PER LA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE, ESCLUSA LA SURGELAZIONE, DI PESCE ED ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI MARINI CON PRODUZIONE NON SUPERIORE A 1000 kg/g
- ALLEGATO 22** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI IN CALCESTRUZZO E GESSO IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 1500 kg/g
- ALLEGATO 23** IMPIANTI PER LA PRESSOFUSIONE CON UTILIZZO DI METALLI E LEGHE IN QUANTITÀ NON SUPERIORE A 100 kg/g
- ALLEGATO 24** IMPIANTI PER LAVORAZIONI MANIFATTURIERE ALIMENTARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME NON SUPERIORI A 1000 kg/g
- ALLEGATO 25** IMPIANTI PER LAVORAZIONI CONCIARIE CON UTILIZZO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 50 kg
- ALLEGATO 26** FONDERIE DI METALLI CON PRODUZIONE DI OGGETTI METALLICI GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE a 100 kg
- ALLEGATO 27** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CERAMICHE ARTISTICHE ESCLUSA LA DECORATURA CON UTILIZZO DI MATERIA PRIMA GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 3000 kg/g
- ALLEGATO 28** IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARTA, CARTONE E SIMILARI CON UTILIZZO DI MATERIE PRIME GIORNALIERO MASSIMO NON SUPERIORE A 4000 kg
- ALLEGATO 29** IMPIANTI PER LA SALDATURA DI OGGETTI O SUPERFICI METALLICHE
- ALLEGATO 30** IMPIANTI PER TRASFORMAZIONI LATTIERO-CASEARIE CON PRODUZIONE GIORNALIERA NON SUPERIORE A 1000 kg
- ALLEGATO 31** IMPIANTI TERMICI CIVILI AVENTI POTENZA TERMICA NOMINALE NON INFERIORE A 3 MW E INFERIORE A 10 MW
- ALLEGATO 32** IMPIANTI A CICLO CHIUSO PER LA PULIZIA A SECCO DI TESSUTI E DI PELLAMI, ESCLUSE LE PELLICCE, E DELLE PULITINTOLAVANDERIE A CICLO CHIUSO



## ALLEGATO 1

**IMPIANTI PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DI CARROZZERIE DI AUTOVEICOLI, MEZZI E MACCHINE AGRICOLE CON UTILIZZO DI IMPIANTI A CICLO APERTO E UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO GIORNALIERO MASSIMO COMPLESSIVO NON SUPERIORE A 20 kg/giorno.**

### A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale

la presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano un quantitativo di prodotti vernicianti non superiori a 20 kg/giorno; rientrano nella presente autorizzazione anche le attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di motoveicoli.

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di prodotti vernicianti superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

### B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali

1) I prodotti vernicianti utilizzati devono essere conformi, per il contenuto massimo di COV, ai valori limite del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161 elencati nella Tabella 1 seguente. Se i prodotti, per essere pronti all'uso, richiedono di essere diluiti con solventi, i valori limite si applicano soltanto al prodotto pronto all'uso come preparato in seguito all'aggiunta.

Tipologia Prodotto	Valore limite COV (g/l)
Prodotti preparatori detergenti	850
Prodotti preparatori sgrassanti	850
Predetergenti	200
Stucchi/mastici	250
Primer surfacer/filler	540
Primer universali per metalli	540
Primer wash primer	780
Finiture	420
Finiture speciali	840

**Tabella 1:** ai fini della valutazione della conformità del prodotto ai valori limite, il volume è determinato previa detrazione del contenuto di acqua del prodotto. La detrazione non si applica ai prodotti preparatori e ai predetergenti.

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera I) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti, compresi i fondi e gli stucchi applicati a spruzzo, anche se riferite a ritocchi, devono essere eseguite in idonee cabine o tunnel dotati di impianti per la captazione degli effluenti e l'abbattimento del particolato. Il sistema di abbattimento si deve comporre di almeno uno stadio di filtrazione per l'abbattimento del particolato. Le cabine degli impianti nuovi devono essere predisposte per l'eventuale futuro impiego di filtri a carboni attivi.

4) Le emissioni derivanti dalle fasi di carteggiatura a macchina, di saldatura e di taglio a caldo devono essere trattate mediante filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

5) Le cabine di verniciatura devono avere emissioni contenute entro i seguenti limiti:

SOV (composti organici volatili) 2 kg/h

come somma delle SOV di classe III, IV e V di cui al punto 3 dell'allegato H del presente documento.

6) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto del valore della soglia di rilevanza di cui al punto 5.

7) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

MESE .....		ANNO .....			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
<b>TOTALE MENSILE</b>					

### **IMPIANTI PER LA VERNICIATURA, LACCATURA, DORATURA DI MOBILI ED ALTRI OGGETTI IN LEGNO CON CONSUMO MASSIMO TEORICO DI SOLVENTE NON SUPERIORE A 15 tonnellate/anno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)**

#### **A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che consumano un quantitativo massimo teorico di solvente non superiore a 15 t/anno;

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

#### **B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

1) Nel caso di utilizzo di prodotti vernicianti a base di solvente organico, fatta eccezione per le vernici poliuretaniche, è vietato preparare il prodotto verniciante aggiungendo sostanze organiche volatili che appartengono a classi inferiori alla III secondo la classificazione di cui al punto 4) dell'allegato A;

2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.

3) Le emissioni in atmosfera generate dai sistemi di applicazione a spruzzo, indipendentemente dal tipo di prodotto verniciante, devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento per il particolato derivante dall'over-spray, che corrisponda ad una delle seguenti tipologie:

- velo d'acqua e rampe di ugelli di nebulizzazione
- velo d'acqua e filtro a secco
- filtri a secco

4) lavorazioni meccaniche in genere: tranciatura, macinazione, tronatura, spianatura, taglio, squadratura, bordatura, profilatura, bedanatura, carteggiatura, levigatura, satinatura, ecc.,  
Le emissioni in atmosfera di polveri originate da queste operazioni devono essere convogliate ad un impianto di abbattimento che comprenda almeno una sezione di filtraggio a secco (es. filtro a maniche, filtro a tasche, ecc.) opportunamente dimensionata per separare il tipo di particolato da trattare.

Nel caso l'impresa intenda installare un ciclone separatore per trattenere il particolato di maggiore dimensione occorre comunque installare, in serie, una sezione di filtraggio a secco come sopra specificato.

Qualora i trucioli e le segature derivanti dalle lavorazioni meccaniche vengano convogliate in un silos, questo deve avere le aperture di sfiato, per espellere l'aria di trasporto, dotate di una sezione di filtraggio a secco che rispetti le specifiche sopra indicate.

5) applicazione di prodotti vernicianti in autoclave, a tampone, a pennello o tramite immersione o irrorazione (flow-coating).

Questa tecnologia evita la formazione dell'over-spray e pertanto non sono previste misure di contenimento per il particolato;

6) lavaggio pistole: per le operazioni di lavaggio con solventi delle apparecchiature per l'applicazione delle vernici non sono previsti limiti alle emissioni comunque devono essere condotte in apposite macchine o in cabina di verniciatura.

7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni con flusso di massa superiore alle soglie di rilevanza previste nell'Allegato H del presente documento. Non sono previste soglie di rilevanza per le emissioni derivanti dall'uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa.

8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori delle soglie di rilevanza di cui al punto 6, fanno eccezione gli stabilimenti in cui viene fatto uso esclusivo di prodotti vernicianti a base acquosa ove non devono essere effettuate verifiche periodiche.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato.

MESE .....		ANNO .....			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
<b>TOTALE MENSILE</b>					

**IMPIANTI PER LA VERNICIATURA DI OGGETTI VARI IN METALLI O VETRO CON UTILIZZO COMPLESSIVO DI PRODOTTI VERNICIANTI PRONTI ALL'USO NON SUPERIORE A 50 kg/giorno (nel quantitativo non devono essere considerate le vernici all'acqua)**

**A) Attività che possono avvalersi dell'autorizzazione di carattere generale**

La presente autorizzazione a carattere generale è rivolta alle attività di verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro, secondo quanto stabilito dalla parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, che utilizzano complessivamente un quantitativo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno

Nel caso in cui l'attività richieda l'uso di un quantitativo di solventi superiore a quanto indicato per la specifica attività nell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 l'autorizzazione generale non è utilizzabile e deve essere richiesta l'autorizzazione secondo le modalità indicate dagli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006.

**B) Prescrizioni e requisiti impiantistici e gestionali specifici per l'attività**

- 1) devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 2) Per vernice, fondo, primer a base acquosa, si intende un rivestimento la cui viscosità e' regolata mediante l'uso di acqua come definito dall'art. 2, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 27 marzo 2006 n. 161.
- 3) le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano.
- 4) per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri.
- 5) Per le operazioni di verniciatura devono essere utilizzati preferibilmente prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV) oppure prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso.
- 6) durante l'effettuazione di eventuali operazioni di levigatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri;
- 7) Le attività di cui al presente allegato tecnico non devono avere emissioni con flusso di massa superiore alle soglie di rilevanza previste nell'Allegato H del presente documento.
- 8) Con periodicità biennale dovrà essere verificato il rispetto dei valori delle soglie di rilevanza di cui al punto 7.

9) I consumi di prodotti vernicianti e di solventi organici volatili (contenuti in tutti i prodotti vernicianti utilizzati, nei diluenti per la diluizione dei prodotti e utilizzati nelle operazioni di pulizia e lavaggio degli impianti e delle apparecchiature) utilizzati devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro conforme al modello di seguito riportato:

MESE .....		ANNO .....			
Tipologia Prodotto (es. vernice, fondo, diluente)	Denominazione prodotto	Produttore	Quantità mensile utilizzata	% COV	Quantità di COV (kg)
<b>TOTALE MENSILE</b>					

## Valori limite e prescrizioni basati sulle migliori tecniche disponibili (come definite dall'art. 268 del d.lgs. 152/2006)

I valori di emissione costituiscono il riferimento per la fissazione dei valori limite di emissione per i nuovi stabilimenti nonché per le modifiche ed i trasferimenti degli stabilimenti di cui all'allegato G.

I valori di emissione, riportati nel presente allegato, possono essere espressi:

- a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume di effluente gassoso ( $\text{mg}/\text{m}^3$ );
- b) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa dall'impianto nell'unità di tempo (g/h).
- c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato ( $\text{kg}/\text{t}$ ;  $\text{g}/\text{m}^2$ );
- d) per altre grandezze.

I valori di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C, 0,1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell'effluente gassoso è quello derivante dal processo.

I valori di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{E_M \times P_M}{P}$$

dove:

$P_M$  = portata misura

$E_M$  = concentrazione misurata

$P$  = portata di effluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio

$E$  = concentrazione riferita alla portata  $P$ .

Se nell'effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come grandezza di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O}{21 - O_M} \times E_M$$

dove:

$E_M$  = concentrazione misurata

$E$  = concentrazione

$O_M$  = tenore di ossigeno misurato

$O$  = tenore di ossigeno di riferimento

I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose.



## **Valori di emissione per tipologie di sostanze inquinanti**

### **INDICE**

1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere
2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore
3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapore o polveri
4. Polveri totali
5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

## TIPOLOGIE DI SOSTANZE INQUINANTI

### 1. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere

	SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa) (g/h)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione)  (mg/Nmc)
<b>Classe I</b>	Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tallio e suoi composti, espressi come Tl	0,5	0,1
<b>Classe II</b>	Nichel e suoi composti espressi come Ni (con esclusione del nichel e i suoi composti nella forma respirabile ed insolubile) Selenio e suoi composti, espressi come Se Tellurio e suoi composti, espressi come Te	5	1
<b>Classe III</b>	Alluminio e i suoi composti, espressi come Al Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi come CN <sup>-</sup> Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Palladio e suoi composti, espressi come Pd Piombo e suoi composti, espressi come Pb Platino e suoi composti, espressi come Pt Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come SiO <sub>2</sub> Rame e suoi composti, espressi come Cu Rodio e suoi composti, espressi come Rh Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Zinco e i suoi composti, espressi come Zn	25	5

Ove non indicato diversamente nella tabella sovrastante devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore.

**Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.**

Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo della Soglia di rilevanza e di concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse alle quantità di sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze della classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II.

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, II, e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III.

## 2. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore

	<b>SOSTANZA</b>	<b>SOGLIA DI RILEVANZA</b> (espressa come flusso di massa)	<b>VALORE DI EMISSIONE</b> (espresso come concentrazione)  (mg/Nme)
<b>Classe I</b>	Clorocianuro Fosfina Fosgene	10 g/h	1
<b>Classe II</b>	Acido cianidrico Bromo e suoi composti, espressi come acido bromidrico Cloro Fluoro e suoi composti, espressi come acido fluoridrico Idrogeno solforato	50 g/h	5
<b>Classe III</b>	Ammoniaca Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, escluso clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	0,3 kg/h	30
<b>Classe IV</b>	Ossidi di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto Ossidi di zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolfo non derivanti da processi di combustione	2 kg/h	400

Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.

I flussi di massa e i valori limite di emissione si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

### 3. Sostanze organiche sotto forma di gas, vapori o polveri

	SOSTANZA	SOGLIA DI RILEVANZA (espressa come flusso di massa)	VALORE DI EMISSIONE (espresso come concentrazione)  (mg/Nme)
<b>Classe I</b>	Anisidina Butilmercaptano Cloropicrina Diazometano Dicloroacetilene Diclorometano Dinitrobenzeni Dinitrocresoli Disolfuro di carbonio Esaclorobutadiene Esaclorociclopentadiene Esafluoroacetone Etere diglicidilico Etilacrilato Etilenimina Etilmercaptano Formaldeide Isocianati organici, espressi come acido isocianico Metilacrilato Nitroglicerina Perclorometilmercaptano 1,4-diossano Tricloroetilene	<b>25 g/h</b>	<b>5</b>
<b>Classe II</b>	Acido cloroacetico Acido formico Acido tioglicolico Acido tricloroacetico Anidride ftalica Anidride maleica Anilina Bifenile Butilacrilato Butilammina Canfora Carbonio tetrabromuro Cicloesilammina Cloroacetaldeide 1-Cloro-1-nitropentano Cresoli Crotonaldeide 1,2-Dibutilaminoetanolo Dibutilfosfato o-diclorobenzene 1,1-Dicloroetilene 2,2 Dicloroetiletere Diclorofenoli Diethylammina Difenilammina Diisopropilammina N,N-dimetilformammide	<b>100 g/h</b>	<b>20</b>

	<p>           Dimetilammina            Etilammina            Etanolammina            2-Etossietanolo            2-Etossietilacetato            Fenolo            Ftalati organici espressi come acido ftalico            2-Furaldeide            Iodoformio            Isoforone            Isopropilammina            Metilacrilonitrile            Metilammina            Metilanilina            Metilbromuro            1 metil n-butilbromuro            2 metil n-butilbromuro            3 metil n-butilbromuro            Metileloruro            Metil-2-cianoacrilato            Alfametilstirene            Betametilstirene            Trans-betametilstirene            2-Metossietanolo            2-Metossietanolo acetato            Nitroetano            Nitrometano            1-Nitropropano            Nitrotoluene            Piretro            Piridina            Pionboalchili            2-Propenale            1,1,2,2-Tetracloroetano            Tetranitrometano            m toluidina            p toluidina            Tributilfosfato            Triclorofenolo            Trietilammina            Trimetilammina            Trimetilfosfina            Vinilbromuro            Xilenolo (escluso 2,4-xilenolo)         </p>		
<b>Classe III</b>	<p>           Acido Acrilico            Acetonitrile, Cianometano            Acido propionico            Acido acetico            Alcool n-butilico            Alcool iso-butilico            Alcool sec-butilico            Alcool ter-butilico            Alcool metilico            Butirraldeide            p-ter-butiltoluene            2-Butossietanolo            Caprolattame            Cicloesanone         </p>	<b>2 kg/h</b>	<b>100</b>

	<p> Ciclopentadiene  Clorobenzene  2-Cloro-1,3-Butadiene  o-Clorostirene  o-Clorotoluene  p-Clorotoluene  Diacetonalcool  1,4-Diclorobenzene  1,1-Dicloroetano  Dicloropropano (tutti gli isomeri)  Dietanolammina  Dietilformamide  Diisobutilchetone  N,N-Dimetilcetammide  Dipropilchetone  Esametilendiammina  n-Esano  Etilamilchetone  Etilbenzene  Etilbutilchetone  Etilenglicole  Isobutilglicidilettere  Isopropilbenzene, Cumene  2-Isoprossietanolo  Metilmetacrilato  Metilamilchetone  o-Metilcicloesane  Metilformiato  Metilisobutilchetone  Metilisobutilcarbinolo  Naftalene  Propilenglicole  Propilenglicolemonometilettere  Propionaldeide  Stirene  Tetraidrofurano  Tricloroetano (Metilcloroformio)  Trimetilbenzene  n-Veratraldeide  Vinilacetato  Viniltoluene  2,4-Xilenolo  Toluene  o,m,p - Xilene </p>		
<b>Classe IV</b>	<p> Alcool propilico  Alcool isopropilico  n-Amilacetato  Isoamilacetato  Benzoato di metile  n-Butilacetato  Iso-Butilacetato  Dietilchetone  Difluorodibromometano  2-Esilacetato  Etilformiato  Metilacetato  Metilettilchetone  Metilisopropilchetone </p>	<b>3 kg/h</b>	<b>150</b>

	n-Metilpirrolidone Pinene n-Propilacetato Iso-propilenacetato		
<b>Classe V</b>	Acetone Alcool etilico Butano Cicloesano Cicloesene Cloropentano Clorobromometano Clorodifluorometano Cloropentafluoroetano (*) 1,2-Dibromo 1,1-difluoroetano Dibutiletere Diclorofluorometano 1,2-Dicloro 1,1,2,2-tetrafluoroetano (*) Dietiletere Diisopropiletere Dimetiletere Eptano Etere isopropilico Etilacetato Metilacetilene Metilcicloesano Pentano 1,1,1,2-Tetracloro 2,2-Difluoroetano (*) Triclorofluorometano (*) 1,1,2-Tricloro 1,2,2-Trifluoroetano (*) Trifluorometano Trifluorobromometano (*)	<b>4 kg/h</b>	<b>300</b>

E' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzo delle sostanze recanti il segno (\*) in quanto trattasi di Sostanze lesive dell'ozono stratosferico individuate alla tabella A della Legge 28.12.93 n. 549 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando vengono raggiunte o superate le soglie di rilevanza delle emissioni.

Fermi restando i valori limite di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e della concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate;
- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori (ad esempio alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi I e II).

Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che:

- in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata.

Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono comunque essere rispettate anche le condizioni contenute nel successivo paragrafo 4 relativo alle Polveri totali.

#### 4. Polveri totali

<b>POLVERI TOTALI</b>	<b>SOGLIA DI RILEVANZA (g/h)</b>	<b>VALORE LIMITE DI EMISSIONE (mg/Nmc)</b>
	0,1 kg/h	150
	0,50 kg/h	50

Si applica il valore limite in concentrazione quando viene raggiunto o superato il valore espresso in flusso di massa.

#### 5. Emissioni diffuse di polveri ed emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide

Oltre a quanto specificato nei singoli allegati tecnici di cui all'Allegato G, dovranno essere rispettate le prescrizioni gestionali di cui all'Allegato V alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.